

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 4 del Reg. Delib.

N. 2431 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, CHIAMPO E SAN PIETRO MUSSOLINO.

L'anno duemiladodici addì quindici del mese di marzo alle ore 19,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 09/03/2012 prot. 1640, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 187 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 13/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria

Monchelato Liliana Teresa

Raniero Matteo

Trevisan Mattia

Zerbato Silvano

Repele Nereo

Belluzzo Miro

Cracco Adriano

Nizzaro Enrico

Trevisan Omar Loris

Raniero Giuseppe

Farinon Lorella

Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Il Sindaco-presidente legge il punto all'ordine del giorno ed illustra la proposta di delibera.
Fa presente che si propone una diminuzione della percentuale della presenza del segretario comunale presso il Comune di Altissimo. C'è infatti un problema di difficoltà di bilancio ed è necessario tenere sotto controllo la spesa del personale.
Il sindaco-presidente, dopo breve dibattito, pone ai voti la proposta di delibera.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

Visto che lo stesso art. 10 dispone al 2^a comma che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenda Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenda sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenda;

Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 27/11/2008 con la quale è stata approvata la convenzione di segreteria tra i Comuni di Altissimo, Chiampo e San Pietro Mussolino;

Valutata l'opportunità di proseguire il processo di interazione dell'attività amministrativa tra i Comuni interessati, peraltro già avviata attraverso una serie di interventi omogenei, confermando il Segretario Generale di Chiampo quale Segretario convenzionato;

Considerata l'opportunità di procedere ad una diminuzione della spesa della convenzione a carico del Comune di Altissimo in considerazione delle gravi difficoltà di bilancio nel quale versa l'Ente stesso;

Richiamata la nota del 14/02/2012 con la quale i sindaci dei Comuni di Altissimo, Chiampo e San Pietro Mussolino hanno espresso la volontà di proseguire con la convenzione di segreteria;

Visto lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Chiampo il ruolo di Comune Capo Convenzione;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti: 11;
votanti: 11;
favorevoli: 11;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

DELIBERA

1. di disporre che tra i Comuni di Altissimo, Chiampo e San Pietro Mussolino sia svolto in modo associato l'ufficio di Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97;
2. di approvare il testo dell'accordo allegato "A", composto da 11 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regolerà i rapporti tra il Segretario ed i Comuni di Altissimo, Chiampo e San Pietro Mussolino nonché i reciproci rapporti tra i comuni stessi;
3. di stabilire che la convenzione avrà durata per numero tre anni;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chiampo e alla Prefettura di Venezia - Ufficio per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
5. di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell'Ente.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE
TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, CHIAMPO E SAN PIETRO MUSSOLINO.**

L'anno duemiladodici addì _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sede comunale di _____

TRA

- Il Comune di Altissimo (C.F.:00519170245), rappresentato dall'avv. Valeria Antecini in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Chiampo (C.F.:81000350249), rappresentato dal dr. Boschetto Antonio in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di San Pietro Mussolino (C.F.: 81001390244), rappresentato dalla Sig.ra Piazza Mirella in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- Che le Amministrazioni comunali di cui sopra hanno disposto, con gli atti esecutivi in allegato riportati, lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni e del servizio di segreteria ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- Che detta forma associativa deve concretizzarsi con un accordo convenzionato nel quale sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1
OGGETTO E FINALITA'**

a) Il Comune di Altissimo (classe IV), il Comune di Chiampo (classe II), il Comune di San Pietro Mussolino (classe IV) stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale e di realizzare, nel contempo un significativo risparmio delle relative spese.

**Art. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE**

a) Il Comune di Chiampo assume la veste di Comune Capo Convenzione.

**Art. 3
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE**

a) Il Servizio di Segreteria viene garantito da un unico Segretario comunale che presta la sua opera presso gli enti aderenti.

- b) Il Sindaco del Comune di Chiampo, in qualità di Sindaco del Comune Capo Convenzione, è competente alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale.

Art. 4

ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

- a) Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale, sono articolate in modo da assicurare la presenza del funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi. In via di massima tali prestazioni sono così ripartite:
- Comune di Altissimo: 10%;
 - Comune di Chiampo: 70%;
 - Comune di San Pietro Mussolino: 20%
- b) La titolarità della Segreteria convenzionata è definitiva. Essa cessa, comunque, con l'eventuale scioglimento dell'accordo convenzionale tra i Comuni.

Art. 5

CLASSE DELLA CONVENZIONE

- a) la presente convenzione è classificata nella II° classe, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario.

Art. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

- a) spetta al Segretario oltre al trattamento economico in godimento, la retribuzione aggiuntiva prevista dal C.C.N.L per il servizio in convenzione, e/o da quanto verrà previsto in materia dalla futura contrattazione collettiva, oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni associati.

Art. 7

ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE

- a) in occasione di ferie e altre assenze a vario titolo del Segretario titolare, la supplenza, per tutti Comuni convenzionati, può essere affidata dal Sindaco del Comune Capo Convenzione al Vice Segretario del Comune di Chiampo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in conformità con le direttive e nel rispetto dei limiti già stabiliti dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e dalla Prefettura-Ufficio del territorio di Governo di Venezia.
- b) Gli oneri relativi alla supplenza saranno ripartiti secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 10 della presente convenzione.

Art. 8

FORME DI CONSULTAZIONE

- a) le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi almeno due volte l'anno, tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 9
DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

- a) la presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 16/02/2012 al 15/02/2015 ovvero dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata di segreteria del Segretario nominato dal Sindaco competente.
- b) Essa potrà essere risolta prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per una delle seguenti cause:
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni comunali;
 - Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno novanta giorni.

Art. 10
RAPPORTI FINANZIARI

- a) i rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun Comune, con le percentuali di cui alla lett. a) del precedente art. 4; parimenti, con lo stesso rapporto sarà ripartito ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretario Comunali e Provinciali, mentre sarà posto a carico di ciascun ente, l'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario per recarsi da uno all'altro dei Comuni, come pure per altre missioni;
- b) Il comune capo convenzione provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario ed al recupero, con cadenza trimestrale, della parte di spesa a carico dell'altro Comune aderente alla convenzione;
- c) Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risultano essere state effettuate.

Art. 11
REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ALTISSIMO _____

PER IL COMUNE DI CHIAMPO _____

PER IL COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO _____

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, CHIAMPO E SAN PIETRO MUSSOLINO.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 09/03/2012

FIRMA

f.to Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 09/03/2012

FIRMA

f.to Scarpari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 4 DEL 15/03/2012